



**Tribunale Ordinario di Ancona**  
**Sezione II civile**  
**Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. **r.g. P.U. n. 1/2022** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da [C.F.: ], residente in [ ] (con gli Avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.12.2022, la Sig.ra [ ] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 23.12.2022, all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune [ ];
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
  - la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
  - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
  - la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di socia accomandataria di due s.a.s., la [ ] e la [ ] (entrambe aventi quale oggetto sociale lo studio e realizzazione di grafica e pubblicità) inattive dal 2006 ed in liquidazione, nonché in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dalla medesima ricorrente mediante ditta individuale con P.IVA n. [ ] iscritta nel Registro Imprese in data [ ] e cancellata in data [ ] doc. 1 del ricorso).



Tale circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*.

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la *ratio* ispiratrice della legge.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso *"ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII"* (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore *"i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento"* e nella definizione dell'art. 2 rientra anche *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"* quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati né in capo alla medesima ricorrente né con riferimento alle due s.a.s. ad essa riconducibili, i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:



- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'attività svolta dalla ricorrente non riusciva a garantire marginalità sufficiente a coprire le spese, aggravata anche da contenziosi con i dipendenti)
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle vicissitudini personali che l'hanno colpita e tenuto fisicamente lontana dalla sede operativa delle ditte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad €                    al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dalla ricorrente nei quattro anni successivi all'omologa, pari complessivamente ad €                    );
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€                    );
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, una carente valutazione da parte della                    , oggi                    che, nel gennaio 2006, ha erogato un finanziamento nonostante la già minima capacità di reddito della ricorrente.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € (composto da € quali crediti privilegiati ed € quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € (composto da € quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale di alcuni parenti della ricorrente ed € da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile - pari ad € per 12 mensilità per 4 anni dall'omologa) la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
  - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per €
  - il pagamento del creditore privilegiato fino al 100% della capienza del privilegio, pari ad € (come derivanti da ratei mensili dello stipendio)
  - il pagamento dei creditori chirografari (ivi compresa la quota incapiente del creditore privilegiato degradata al chirografo) nella percentuale del 4,5%.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed entro 4 anni decorrenti dal medesimo termine per il pagamento dei creditori privilegiati;
- d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente il creditore fino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII,

visti gli artt. 74 e ss CCII

**P.T.M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di  
residente in

(C.F.



**conferma** la nomina dell'avv. Marco Gradassi anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

**asigna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**onera** l'OCC di relazionare tempestivamente al gd circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**fissa** a tale scopo l'udienza del **23/03/2023, ore 10:00**;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 10/01/2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ancona, il 11/01/2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Simonetta Paccucci*



Il Giudice delegato  
Dott.ssa *Giuliana Filippello*